



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITA'
DIVISIONE 5

PROT. 173/cart
R.U. USCITA

Roma, 6 novembre 2009

A ZANETTI Spa
commerciale@zanetti-spa.it
via mail

e.p.c. Al Ministero dell'Interno
Servizio di Polizia Stradale
ROMA

Oggetto: Trasporto merci su strada per conto terzi - Scheda di trasporto.

Si fa riferimento al quesito di codesta Società e relativo alle modalità di applicazione della normativa che introduce l'obbligo della tenuta a bordo dei veicoli adibiti al trasporto di cose della c.d. "scheda di trasporto".

Al riguardo, sentito anche il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell'Interno, si precisa quanto segue.

Con soggetti non iscritti presso l'Albo degli autotrasportatori non è possibile concludere contratti di trasporto; invero, l'ipotesi prefigurata sembra ascrivibile ad una fattispecie di altra natura (spedizione, intermediazione, mandato ect). Nel concreto caso in esame deve ritenersi obbligato alla compilazione della scheda di trasporto "l'intermediario" (Dispensa Logistics), in quanto – ai sensi del d.l.vo n. 286/2005 colui che conclude il contratto di trasporto con il vettore - riveste la qualifica di committente.

Le ipotesi di trasporto di collettame sono caratterizzate dalla presenza di più partite trasportate mediante uno stesso veicolo, commissionate da più mittenti. Pertanto se la merce è caricata presso un unico luogo non può considerarsi collettame. (Art. 4 del decreto interministeriale 30 giugno 2009, n. 554).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Clara Ricozzi)